

N. 227

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARPI e DE LUCA Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Disciplina dei diritti dei consumatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di disciplinare e garantire, in conformità agli indirizzi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, il più ampio ed utile esercizio dei diritti dei consumatori e degli utenti: il nostro Paese, infatti, registra in materia un grave ritardo rispetto agli altri paesi industrializzati. Già dal 1975 la Commissione della Comunità economica europea aveva indicato i principi per lo sviluppo di un «diritto dei consumatori» aventi per caposaldi fondamentali il diritto alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione, all'educazione e alla rappresentanza. In questo quadro la figura del consumatore non può essere relegata a quella di passivo acquirente ma deve essere elevata a soggetto di iniziativa e di controllo.

In una fase in cui il permanere di monopoli e oligopoli pone un certo numero di produttori in una posizione dominante rispetto alla domanda, rappresentata appunto dai consumatori e degli utenti, la difesa dei diritti di questi ultimi non può essere affidata semplicemente agli attuali strumenti del diritto civile e del ricorso individuale all'azione in sede giurisdizionale. È, invece, necessario predisporre un apparato - normativo e organizzativo - che consenta ai consumatori, singoli o associati, di poter esercitare l'azione di controllo e di tutela nelle anche diverse fasi che precedono il mero consumo finale di un bene o di un servizio. La difesa dei diritti dei consumatori si inserisce pertanto a pieno titolo nel più ampio problema della tutela della libera

concorrenza al fine di impedire che posizioni di dominio e di concorrenza sleale, oltre ai danni nei confronti di altri operatori economici, rechino danno anche nei confronti dei consumatori. Si tratta, cioè, di introdurre nelle regole del mercato ulteriori elementi di trasparenza e di efficienza che individuino nella tutela di utenti e consumatori il perseguimento dell'interesse generale del quale lo Stato e la pubblica amministrazione devono farsi portatori nella loro attività di intervento nell'economia.

Il testo che qui viene presentato è il frutto del lavoro della Commissione industria del Senato nel corso della XII legislatura: ad esso è stata aggiunta una norma tesa a rispondere alle esigenze di decentramento che deve costituire un indirizzo anche per la tutela dei consumatori (comma 8 dell'articolo 4). Il nucleo centrale del disegno di legge è l'istituzione del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori con sede presso il Ministero dell'industria (articolo 4): esso ha per scopo la garanzia dell'effettiva partecipazione dei consumatori, attraverso le loro associazioni rispondenti a seri parametri di rappresentatività (articolo 5), nonché l'elaborazione di interventi di informazione, di prevenzione e di controllo. Altri aspetti particolarmente significativi sono dati dalla legittimazione all'azione giudiziaria delle associazioni maggiormente rappresentative (articolo 3) e dall'obbligo per il Governo di redigere, entro un anno, un testo unico delle leggi in materia di tutela dei consumatori allo scopo di dare organicità all'attuale quadro normativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In attuazione dei principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali dei consumatori, nè è promosso lo sviluppo in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva, ne sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori»: le persone fisiche che si procurino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei alla propria attività professionale; sono altresì considerati consumatori i soggetti che la legge qualifica come utenti, anche di servizi pubblici, risparmiatori, clienti e simili;

b) «associazioni di consumatori»: le formazioni sociali anche mutualistiche che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela degli interessi dei consumatori;

c) «professionisti»: gli imprenditori e gli esercenti attività professionali che producano o intermedino beni o servizi destinati ai consumatori.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, possono intervenire

nei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria promossi dalle stesse associazioni, dai singoli consumatori o in cui i consumatori siano convenuti, nonchè ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa ed innanzi alle autorità amministrative per la tutela degli interessi dei consumatori.

2. Ai sensi del capo II e del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni dei consumatori possono intervenire nel procedimento amministrativo e hanno accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori)

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori, di seguito denominato Consiglio.

2. Il Consiglio è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, ed è composto da quindici rappresentanti delle Associazioni dei consumatori di cui due riservati alle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4. Alle proprie riunioni il Consiglio può, inoltre, invitare esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, competenti per le materie trattate.

5. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, se richiesti, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonchè sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi dei regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori, anche in riferimento ai programmi ed alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti anche promuovendo specifiche pubblicazioni;

e) promuovere indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro *standard* qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità;

f) formulare proposte in materia di igiene nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento, atte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi e dell'Unione europea.

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Consiglio ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere loro, oltre alle notizie ed alle informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni. Esso può, inoltre, svolgere audizioni dei rappresentanti delle categorie economiche e sociali.

8. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di nomina dei suoi componenti, stabilisce le norme che assicurano la più ampia rappresentanza degli interessi di consumatori e utenti nell'ambito delle autonomie locali previste dalla costituzione.

Art. 5.

(Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori)

1. Ai fini della presente legge, la rappresentatività delle associazioni dei consumatori è determinata in funzione del possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno cinque anni e possesso di

uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) presenza sul territorio di almeno cinque regioni e province autonome;

d) continuità e rilevanza esterna dell'azione per la promozione e la difesa dell'interesse dei consumatori;

e) libri contabili dai quali risulti in modo analitico la specifica delle entrate e delle spese in forza delle norme vigenti;

f) esercizio della propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati.

Art. 6.

(Redazione di un testo unico)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le associazioni dei consumatori e degli imprenditori, provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a 5 miliardi per l'anno 1996, 5 miliardi per l'anno 1997 e 5 miliardi per l'anno 1998 si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito delle disponibilità esistenti.

